

## Signori Deputati

Tra le riforme, con cui il  
Maugnifico Re Carlo Alberto  
studiosi di migliorare ne' suoi  
Stati l'ordine giudiziario sin-  
golarmente primeggia l'insti-  
tuzione di quella Suprema  
Magistratura che ha per-  
missione splendidissima di  
mantenere salda ed inviolata  
la legge, uniforme l'inter-  
pretazione di lei e la sua  
applicazione in ogni parte  
dello Stato.

Le condjuarne l'opera,  
ed agevolarne il compimento  
in non poca parte conferiscono  
i patrocinatori, il cui ufficio  
versa appunto nel preparare  
la via alle decisioni da  
promunziarsi merce dell'accuncio

B

svolgimento delle Dottrine, che  
nei singoli casi trovar debbano  
la giusta loro attuazione.

Si fu quindi a buona ragione  
che non a tutti promiscuamente  
gli Avvocati ammessi al patro-  
cinio delle cause avanti gli  
altri Magistrati si schiuse  
l'adito a patrocinare le  
cause di Cassazione, ma si  
volle il concorso in essi di  
un bastevolmente lungo esercizio  
dell'avvocazione, quale garanzia  
di quel più maturo e profondo  
sapere, di quella più squisita  
maestria, che si richieggono a  
trattare abilmente simili cause,  
e che frutto di pertinaci stu-  
di, di molto uso ed esperienza  
solo si acquistano col progredir  
negli anni, e di rado trovansi  
in chi muove i primi passi  
nella nobile carriera del foro,  
per quanto precoce e svegliato  
ne appaja l'ingegno, e  
non comuni doti in lui  
soprabbondino.

*D.*

Fino a questo punto essendo la voluta condizione comune a tutti coloro che battono la via fiorense, e non avendo essa per iscopo, se non di prendere quelle precauzioni, che suggerisce la prudenza, onde più accurata riesca la trattazione di cause che in confronto delle altre più gravi degnamente si tengono, per agitarsi in esse, non tanto le ragioni del privato interesse, quanto quelle della legge, niuno è che dolere giustamente sen possa, o ravvisarsi un odioso privilegio, un' ingiusta prerogativa agli uni concessa e ad altri negata.

Ma la legge che instituisce il Magistrato di Cassazione addo più oltre; e nell' intendimento di far servire l'ammessione al patrocinio delle cause di cassazione di guidare al merito degli Avvocati più distinti, fra quelli, in cui concorre la prescritta

2

11  
Durata d'esercizio dell' illustre  
professione, statuitone il numero,  
ne riservo la nomina al  
Governo, eccettuati solo i profes-  
sori e Dottori di Collegio  
della facoltà legale di Torino,  
che si ebbero per ammessi  
di pien diritto al Divisato  
patrocinio -

La legge fu in questa  
parte mal accolta dalla grande  
maggioranza del foro torinese,  
e non senza buon fondamento  
di ragione.

Imperocchè lasciando stare  
la gravissima difficoltà in cui  
s'incorre nell'apprezzare il  
merito comparativo delle persone,  
poichè non si avendo strumento,  
che utilmente adoperar si possa  
a misurare la morale ed  
intellettuale capacità degli uomini,  
né criterio bastantemente fondato  
e fermo che vi si guidi con  
qualche sicurezza di non  
fallare, si va per consueto  
incontro nel portare simili

giudicio sopra Dati più o meno  
ragli ed incerti al rischio di  
prosporre senz'addarsene alcuno  
dei più meritevoli, a chi al  
paragone, non che vincerlo di  
prestanza, stia gli non poco al  
disotto, egli è palese che la  
lode data agli uni tornando  
nella pubblica opinione a  
disdoro degli altri che non si  
partecipano, questi ultimi senza  
no a scapitarne non poco nel  
credito, onde per lo innanzi go-  
derano, e non potendo più coi  
primi competere, son costretti,  
senza niuna colpa averne, a  
veder disertati i loro studi  
o per lo meno grandemente  
fermate le loro clientele: non  
s'è più in somma fra queste  
due categorie di Avvocati patro-  
cinanti quella eguale concorrenza,  
che erari per lo innanzi e  
che richiede giustizia.

Sarebbe orriato a cotale  
giuste lagnanze dal lato degli  
avvocati non compresi nel



prefinito numero lo applicare  
gli eletti all' esclusivo patrocinio  
delle cause di cassazione, senza  
che potessero quindi innanzi in-  
gerirsi nelle altre, onde evitare  
che essi, proclamati per più  
distinti del foro, far potessero  
troppo pericolosa concorrenza  
cogli altri di tal favore  
costituiti.

Ma la pochezza delle  
cause civili di cassazione, sovra-  
tutto nel primo esordio del  
novello Magistrato, non consen-  
tiva cosiffatta misura.

Resta perciò che a  
rimediare al divisato inconve-  
niente aprasi la via ad ogni  
avvocato che esercita avanti  
l' uno dei Magistrati d'appello  
del Regno da anni dieci  
il patrocinio delle cause di  
poter essere ammesso ad  
esercitarlo eziandio avanti il  
Magistrato di cassazione, ponendo  
nella Capitale la ferma sua

— D —

//  
residenza.

Ed è in questo senso ch'è  
concepita la legge che ho  
l'onore di presentare alla  
Camera

Avvertirete, o Signori,  
che più non figurano in questa  
legge quegli avvocati onorarii  
di casazione, ch'eransi per lo  
addietro stabiliti presso i Ma-  
gistrati d'appello sedenti fuori  
della Capitale, ai quali era  
data facoltà di sottoscrivere i  
ricorsi e controricorsi di  
casazione, coll'obbligo però ai  
litiganti di scegliersi inoltre  
a patrocinatore uno degli  
Avvocati che risiedono nella  
Capitale, e sono ammessi al  
patrocinio delle cause di  
casazione.

Considero il Governo, che  
questo provvedimento, il quale  
non si scorge altrove usitato,  
non è da un lato necessario,  
potendo, come suole adoperarsi,

Da

11

gli Avvocati che trattarono le cause portate in cassazione avanti i Magistrati e Tribunali che son fuori della capitale trasmettere ad uno degli avvocati di cassazione que scritti che stimino acconci a porlo in grado di ben conoscere la causa che deve trattare avanti il Magistrato Supremo, senza che gli sia d'uso di apporvi la loro firma, e potendo d'altro canto quest' uso esser causa di qualche inconveniente col dividere che fa la morale responsabilita dei patrocinatori fra piu individui.

Si penso in conseguenza esser miglior consiglio il far senza degli Avvocati ausiliari di cassazione

Avrei bramato d'introdurre anche presso il Magistrato di Cassazione il ministero dei procuratori, si per isgravare gli avvocati dal disturbo,



//  
che non può non recar loro  
il doverfi intramettere della  
comunicazione delle carte, e  
si fa ancora per migliorare  
d'alquanto la condizione dei  
Causidici Collegiati di questa  
Capitale, stati per più  
titoli in questi tempi dan-  
neggiati.

Ma me ne ratteme  
la considerazione, che riducen-  
dosi le cause di cassazione  
al ricorso e controricorso  
l'opera dei procuratori non  
farebbe di vera necessità,  
e causerebbe d'altronde un  
aggravio di spesa ai liti-  
ganti - ne fu di liere  
peso il riflettore, che  
non ha vi esempio altrove

*S*  
Dell' ammissione Del ministero  
Dei procuratori avanti le  
corti di Cassazione.

*C*eco o Signori i termini  
della proposta legge.

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Articolo 1.  
Tutti gli Avvocati, dopo di avere per dieci anni esercitata la loro professione avanti alcuno dei Magistrati d'appello del Regno, saranno indistintamente ammessi ad esercitarla eziandio avanti il Magistrato di Cassazione purchè risiedano in Torino.

Art. 2.  
Al principio d'ogni anno giuridico sarà per cura del Primo Presidente del Magistrato di Cassazione formato l'albo degli Avvocati ammessi a patrocinare avanti lo stesso Magistrato.

Tale albo dovrà tenersi affisso nella Segreteria.

*[Signature]*

— Art. 3<sup>o</sup> —

Gli Avvocati, che in forza della presente legge acquisiscono il diritto di essere compresi nell' albo degli Avvocati di cassazione, vi saranno iscritti per declaratoria del Magistrato sopra ricorso che dovranno presentare al Primo Presidente corredato delle carte giustificative del loro titolo di ammissione.

Tale declaratoria non sarà però necessaria per gli Avvocati già iscritti di questa legge ammessi.

— Art. 4. —

L'art. 27. del Regio Editto del 30. Ibre 1817. è abrogato con ogni altra disposizione alla presente legge contraria.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Novembre 1849.

Stato emanato

Della Corte